



10 - FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
CERTIFICATO DI DEPOSITO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Soc. Coop.

Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc

Sede amministrativa in SANT'ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Sottobraida snc

Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630

E mail trasparenza@bccmontepruno.it - sito internet www.bccmontepruno.it

Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - C. F. n. 00269570651

Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159517.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Gli interessi possono essere corrisposti anche periodicamente nel corso della durata del deposito, mediante il pagamento di cedole.

Il rimborso viene effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo porta l'indicazione di una persona o è diversamente contrassegnato.

Il trasferimento tra soggetti diversi di certificati al portatore per importi complessivamente pari o superiori a 12.500 euro può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica (I.M.E.L.) e Poste Italiane Spa (art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007). Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito.

I **principali rischi** dei certificati di deposito consistono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- nella possibile diminuzione del tasso rispetto alla misura iniziale, nel caso di deposito a tasso indicizzato;
- nella variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- nella difficoltà di un eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario leggere attentamente il foglio informativo.

| | |
|---------------|--------------------------------|
| DURATA | Minimo 3 mesi - Massimo 5 anni |
|---------------|--------------------------------|

| INTERESSI | |
|--|---|
| Con vincolo fino 12 mesi | |
| Tasso fisso Tasso nominale annuo minimo fisso, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%) | Tasso nominale annuo minimo per la durata del titolo (parametrato al TASSO BCE – T.O.R.P. vigente al momento dell'emissione): TASSO BCE – T.O.R.P. x (per) 0,90 |

| INTERESSI | |
|--|--|
| Con vincolo oltre 12 mesi | |
| Tasso fisso Tasso nominale annuo minimo fisso, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%) | Tasso nominale annuo minimo per la durata del titolo (parametrato al TASSO BCE – T.O.R.P. vigente al momento dell'emissione): TASSO BCE – T.O.R.P. |

| | |
|--|--|
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). |
|--|--|

| IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI | |
|--|--|
| - invio comunicazioni periodiche (comprese quelle ex art. 119 D. Lgs. 385/93), oltre spese postali | € 2,80 |
| - spese per copia documentazione | € 30,00 |
| - imposta di bollo per il contratto (nel caso di | Tariffa vigente al momento della sottoscrizione, |



| | |
|--|---------------------------|
| operazioni non regolate in conto corrente) | attualmente € 14,62 |
| -capitalizzazione interessi | Alla scadenza del vincolo |
| Altre | |
| | |
| | |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è consentito il recesso (rimborso anticipato rispetto alla scadenza pattuita).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto coincide con la scadenza del certificato di deposito.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, Via Sottobraida, snc – 84037 SANT'ARSENIO (SA), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Per i certificati di deposito di durata pari o inferiore a 12 mesi, i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, in Via Sottobraida, snc – 84037 SANT'ARSENIO (SA), che risponde entro 90 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Ombudsman-Giurì Bancario, per danni fino a 50.000 euro e a prescindere dall'importo dell'operazione. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

| | |
|--------|---|
| Cedola | Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi. |
|--------|---|